

CAPITOLO SECONDO

IL SERVIZIO POSTALE NELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA

SIGLE UTILIZZABILI NELLA DESCRIZIONE E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI POSTALI

Oggetti di corrispondenza e interi postali

AR	Avviso di ricevimento
B	Biglietto postale
BA	Biglietto postale aereo (aerogramma)
BF	Biglietto postale in franchigia
BU	Busta postale
BV	Biglietto da visita
C	Cartolina postale (intero postale)
CC	Cartoncino di controllo
CD	Cedola di commissione libreria
CF	Cartolina postale in franchigia
CH	Carte dei ciechi
CM	Campioni di merci
CP	Cartolina privata o cartolina illustrata con corrispondenza
CR	Coupon reponse
CV	Cartolina vaglia
EC	Estratto conto delle amministrazioni giornali
FC	Fattura commerciale
G	Giornali e stampe periodiche
IC	Cartolina (illustrata) con convenevoli
ID	Cartolina (illustrata) con firma e data
L	Lettera
M	Manoscritti
ML	Manoscritti con lettera
NG	Notificazioni atti giudiziari
NT	Notificazioni atti tavolari
PG	Pieghe di libri
PP	Pacchetto postale
PR	Partecipazioni
S	Stampe (non periodiche)
SC	Scatolette con valore dichiarato
SM	Saggio di medicinali
TC	Tassazione cumulativa (Modulo 77)

Servizio telegrafico

BT	Bollettino telegrafico
FT	Formulario telegrafico

Servizio pacchi postali

BP	Bollettino spedizione pacchi
----	------------------------------

Servizio pacchi in concessione

BC	Bollettino corrieri
----	---------------------

Servizio a denaro

AP	Avviso di pagamento
AV	Attestato emissione vaglia

DV	Duplicazione vaglia
MV	Modulo vaglia
RV	Rinnovazione vaglia

Servizi vari

MA	Modulo legalizzazione atti
MP	Multa al personale
RC	Riscossione crediti
RE	Reclamo
TR	Tessera riconoscimento postale
FR	Francobolli rinvenuti nelle cassette postali

Riduzioni e agevolazioni

d	entro il distretto
m	diretto a militari
n	periodo natalizio
s	scambiati fra sindaci o podestà
t	con tassa a carico del destinatario

Servizi speciali e accessori

AS	Assicurazione
AC	Assicurazione convenzionale
CA	con assegno
EF	Espresso fuori cinta daziaria
EX	Espresso
FA	fermo posta in arrivo (a carico del destinatario)
FM	Forza maggiore
FP	Fermo posta (assolto dal mittente)
PA	Posta aerea
PN	Posta pneumatica
R	Raccomandazione
RA	Raccomandata aperta
RP	Recapito pieghi oltre 500 grammi
RT	Recapito autorizzato
VM	Via di mare

per l'estero

E	Estero
E.r	Estero tariffa ridotta (Paesi U.P.E.)

Esemplificazione sigle

CM.L.d.R.EX	= Campione con lettera entro in distretto per raccomandata espresso.
L.EX.PA.E.r	= Lettera espresso posta aerea per l'estero tariffa ridotta.

LEGISLAZIONE, NORME E REGOLAMENTI

Nel periodo storico preso in esame le norme vigenti relative al servizio postale, sia nello Stato del Sud che in quello del Nord Italia, erano quelle preesistenti:

il codice postale, approvato con R.D. 27/2/1936, n° 645;

il regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del codice postale, approvato con R.D. 18/4/1940, n° 689;

le istruzioni sul servizio delle corrispondenze del 1908;

le variazioni intervenute con provvedimenti di diversa natura, compresi i paragrafi contenuti nella *Rivista delle Poste e Telegrafi*, nella *Rassegna delle P.T.* e nelle circolari.

L'esecuzione dei servizi postali nei due Stati, in effetti, non poteva distaccarsi dalle norme preesistenti, per una serie di ragioni sia di ordine pratico che politico. Sarebbe stato impossibile, dal punto di vista pratico, l'emanazione di nuove norme che avrebbero implicato seri problemi nello svolgimento dei vari servizi, ormai collaudati e stabilmente entrati nel patrimonio culturale degli utenti e dei dipendenti postali. Mentre dal punto di vista politico entrambi i Governi, quello del Sud e quello del Nord, si consideravano legittimi e quindi i naturali continuatori del governo unico esistente prima della divisione in due del territorio nazionale. La realtà storica ha poi dimostrato (come già osservato nei capitoli precedenti) che i due governi godevano di autonomia limitata.

Al Sud la Commissione Alleata di Controllo si ingeriva nell'amministrazione della cosa pubblica nei territori occupati per ragioni di sicurezza ed in particolare nel servizio postale soggetto a censura. Al Nord i tedeschi, che avevano requisito tutti i mezzi di trasporto, rendevano sempre più difficile lo svolgimento dell'attività amministrativa e precario il servizio postale. E questo anche se non avevano una diretta ingerenza nel servizio postale nei territori lasciati alla giurisdizione della Repubblica Sociale (con eccezione del Trentino-Alto Adige, della Venezia Giulia e della fascia adriatica inseriti nelle due zone di operazioni "Alpenvorland" e "Adria").

Mentre al Sud, con il trasferimento del governo a Salerno iniziava, intorno alla metà del 1944, un periodo di unicità dei servizi nei territori restituiti dal Governo Militare Alleato, al Nord la precarietà e la frammentazione durarono fino alla liberazione. Fu al Nord che si provvide alla soprastampa dei francobolli giacenti prima a Brescia, poi a Verona, con la sigla G.N.R. (Guardia Nazionale Repubblicana), e successivamente a Roma, Firenze, Verona, Milano, Genova e Torino con la soprastampa del "fascetto" e/o della dicitura "Repubblica Sociale Italiana".

Fu sempre al Nord che la carenza di francobolli presso gli uffici postali indusse la Direzione Generale a consentire la spedizione delle corrispondenze con la riscossione in contante, mediante l'apposizione del timbro "R.P. Pagato" o "P. Pagato" o "Pagato" (o anche di timbri locali sostitutivi) sugli oggetti postali, prima ai detentori di conti di credito e poi a tutti gli utenti. La precarietà dei collegamenti, causata soprattutto dai bombardamenti degli Alleati e in minor misura dalle azioni di guerriglia dei partigiani, aveva indotto la medesima Direzione Generale ad autorizzare enti privati organizzati (banche, ditte, ecc.) al trasporto con mezzi propri di corrispondenze "in corso particolare" da un luogo all'altro del territorio della Repubblica. Particolarmente significativo, anche per la documentazione filatelica esistente, fu il servizio posto in essere dalla Banca Commerciale Italiana, sia per la propria corrispondenza interna che per quella di propri clienti.

Vennero autorizzate al trasporto di corrispondenza civile anche imprese di autotrasporto ed agenzie di corrieri dietro assolvimento della tassa postale (diritto di privativa) e riscossione di un corrispettivo a proprio favore ⁽¹⁾.

Sulle vie di comunicazione tra le principali città del Nord-Italia fu particolarmente importante il servizio della "Società s.r.l. Corrieri Alta Italia - CORALIT", che operò tramite una propria rete di corrieri ciclisti dal febbraio 1945⁽²⁾.

Da una carrellata sugli avvenimenti che hanno coinvolto il nostro paese dal 1943 al 1945 scaturisce un panorama dei servizi postali offuscato da numerose ombre che questa pubblicazione tende a diradare, con l'ausilio delle numerose circolari rinvenute e con l'esame, anche se sintetico, delle varie norme che presiedevano allo svolgimento del servizio. Anzi, l'unica certezza è data dal puntuale riferimento alle norme rimaste in vigore su tutto il territorio nazionale anche se sotto diverse bandiere. Le stesse norme, peraltro, vigevano anche nei territori occupati dai tedeschi e di fatto sottratti alla giurisdizione amministrativa del governo della R.S.I.

Ed è in quest'ottica che si reputa necessario passare all'esame analitico dei singoli oggetti postali, per precisarne le caratteristiche e per definirle, allo scopo di consentire al lettore di orientarsi nella complessa realtà dei servizi offerti dalla posta.

⁽¹⁾ - Vedi paragrafo di questo capitolo: "Corrispondenze in corso particolare" e "Corrieri privati".

⁽²⁾ - Anche la S.E.I.S. (Società Espressi Italia Settentrionale) eseguiva nel l'aprile 1945 trasporti rapidi di corrispondenze da e per l'Emilia e l'Italia Settentrionale, probabilmente collegata con la CORALIT. A Parma aveva una sede in Via S. Giuseppe 32 (vedi *Gazzetta di Parma* del 6.6.1945). La documentazione esistente è però assai scarsa; di questo servizio in periodo R.S.I. è finora nota una lettera (21 aprile 1945).

LE CORRISPONDENZE POSTALI

Secondo la legislazione postale allora vigente e ancora oggi operante (salvo non poche modifiche), le corrispondenze si distinguevano in varie specie, a ciascuna delle quali veniva applicato un diverso trattamento tariffario.

Erano corrispondenze le lettere, i biglietti postali, le cartoline postali semplici e con risposta pagata, le cartoline dell'industria privata (semplici e doppie), i pieghi di carte manoscritte, i biglietti da visita, le cartoline illustrate, i campioni ed i pacchetti postali (di piccole dimensioni), le stampe periodiche e non periodiche, le partecipazioni di nascita, matrimonio ecc., le fatture commerciali, le cedole di commissione libraria, gli estratti conto dei giornali e periodici e anche gli avvisi di ricevimento con le loro particolari prerogative.

Corrispondenze epistolari e corrispondenze non epistolari

Le corrispondenze si dividevano in due categorie: quelle epistolari alle quali appartenevano tutti gli oggetti chiusi, sotto qualsiasi forma, ad eccezione dei pacchi postali, e quelle aperte che contenevano una comunicazione attuale e personale. Appartenevano alla seconda tutti gli altri tipi di corrispondenze.

La posta esercitava il monopolio sulla corrispondenza epistolare nelle tre fasi della raccolta, del trasporto e della distribuzione. A nessuno era consentito nel Regno, nelle Colonie e nei possedimenti di fare incetta di corrispondenze epistolari per trasportarle e recapitarle, salvo i casi di "concessione" e quelli espressamente previsti dal codice postale.

La francatura delle corrispondenze normalmente veniva eseguita direttamente dai mittenti nel momento in cui si avvalevano del servizio postale: la tassa postale cioè era anticipata. Questo principio tuttavia non era rigidamente applicato.

La francatura era infatti "facoltativa" o "obbligatoria" a seconda dei casi. Era facoltativa per le lettere, le carte manoscritte, le cartoline postali o illustrate con corrispondenza epistolare, le cartoline illustrate con cinque parole di convenevoli, i biglietti da visita, le fatture commerciali.

Era obbligatoria per le cartoline illustrate con la sola firma, per le stampe (non spedite in abbonamento), per le partecipazioni, per i campioni e i pacchetti postali: se non affrancati completamente non avevano corso.

Gli oggetti ammessi alla francatura facoltativa invece, se non affrancati o insufficientemente affrancati, avevano corso ugualmente, ma erano sottoposti, a carico dei destinatari, al pagamento del doppio della affrancatura mancante o della insufficienza. Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo dovevano essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

Art. 41 - Tutte le corrispondenze, ad eccezione di quelle epistolari e delle carte manoscritte, spedite in via ordinaria, devono essere francate per intero dal mittente.

Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte, spedite in via ordinaria, non francate o francate insufficientemente, sono assoggettate ad una tassa doppia dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario. Le altre corrispondenze non hanno corso.

Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono sempre essere pagate anticipatamente dal mittente.

Art. 42 - Salvo le eccezioni previste dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolare, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere. »

Codice postale, approvato con R.D. 27.2.1936, n° 645

Nei rapporti internazionali tutti gli oggetti, escluse le lettere e le cartoline, non avevano corso se non erano completamente affrancati. (*Convenzione di Stoccolma 28 agosto 1924*).

Lettere ordinarie

Erano lettere le comunicazioni chiuse e quelle aperte che non potevano considerarsi cartoline, stampe o manoscritti. Le lettere normalmente erano incluse in buste, che potevano essere di qualunque colore e formato e recare pubblicità commerciale.

Quelle che non superavano il peso di 15 grammi erano dette "lettere semplici". Per "piego" doveva intendersi qualsiasi lettera eccedente il peso di 15 grammi e qualsiasi involto di carta chiuso o che, aperto, conteneva in tutto o in parte corrispondenza attuale e personale.

Biglietti postali

Erano costituiti da un foglietto piegabile, più o meno consistente, ed erano messi in vendita dallo Stato con impresso il francobollo corrispondente alla francatura di una lettera di porto semplice.

Potevano essere spediti chiusi o aperti e si poteva utilizzare per la comunicazione anche la parte esterna posteriore. All'interno era possibile includere altri oggetti ammessi a circolare a mezzo della posta, completando l'affrancatura qualora venisse superato il peso di 15 grammi.

Erano ammessi anche biglietti fabbricati dall'industria privata, purché dello stesso formato di quelli ufficiali, da affrancare con francobolli o con impronte di macchine affrancatrici, a tariffa lettere.

Manoscritti

Gli atti legali, i documenti e tutti gli scritti in genere, nonché gli oggetti in parte scritti a mano ed in parte stampati o disegnati, che non rientravano comunque tra le stampe, erano considerati carte manoscritte, purché non avessero il carattere delle corrispondenze epistolari. Ossia non contenessero notizie attuali e personali.

La francatura delle carte manoscritte, nel servizio interno, era facoltativa.

I pieghi di carte manoscritte dovevano essere spediti aperti e potevano contenere una lettera di accompagnamento di porto semplice purché aperta ed indirizzata allo stesso destinatario del piego. Doveva essere dichiarata con apposita annotazione all'esterno del piego sul quale andava applicata anche la relativa affrancatura.

Se i pieghi di carte manoscritte contenevano all'interno comunicazioni epistolari, l'intero plico doveva essere considerato come lettera e così affrancato o tassato per il doppio della insufficienza. L'utente poteva affrancare i pieghi di carte manoscritte con la tariffa prevista per le lettere quando quest'ultima era più favorevole.



Mezza busta Mod. 94 bis per tassazione di cartolina illustrata contenente comunicazioni e diretta, non affrancata, da Melazzo 2.10.43 a Torino. Sul fronte il bollo "T.S" a cerchio; taxa doppia a carico del destinatario con segnatase 60 cent. applicato in arrivo a cavallo della mezza busta e annullato 4.10.43. L'ufficio di Torino ignorò il bollo "TS" applicato in partenza dall'ufficio di Alessandria.

Cartoline per corrispondenza

Le cartoline postali di Stato semplici erano costituite da un cartoncino di forma rettangolare sul quale erano stampati, nella parte anteriore il titolo "cartolina postale" e il francobollo di francatura.

Quelle doppie erano costituite da due di tali cartoncini, uniti e ripiegati l'uno sull'altro.

Sulle cartoline potevano essere impressi o sovrapposti disegni, messaggi commerciali, fotografie ecc.

La seconda parte delle cartoline doppie poteva recare predisposto l'indirizzo ed anche l'eventuale risposta a stampa.

Erano ammesse cartoline fabbricate dall'industria privata purché rispondenti alle condizioni stabilite per le cartoline di Stato, non eccedenti il peso e non recanti impresso lo stemma dello Stato. Dovevano essere affrancate con francobolli o impronte di macchine affrancatrici.

Il peso massimo delle cartoline era stabilito in 5 grammi.

Cartoline illustrate

Qualsiasi cartoncino di dimensioni non superiori a quelle delle cartoline di Stato, recante da un lato l'indirizzo e dall'altro disegni, vedute, paesaggi ecc., era considerato cartolina illustrata.

Le cartoline illustrate potevano contenere, oltre la data ed il nome e indirizzo del mittente, anche frasi di convenevoli espresse al massimo in cinque parole.

Erano trattate come stampe quando contenevano soltanto le indicazioni del mittente e la data.

Quando i convenevoli superavano le cinque parole, se non interamente affrancate, erano tolte di corso. Quando contenevano indicazioni maggiori dei convenevoli erano trattate come cartoline postali. Erano tassate come cartoline postali anche quando figuravano parole o frasi sottolineate a scopo di corrispondenza (cartoline parlanti).

Erano invece tassate come lettere quando superavano il peso o le dimensioni consentite o contenevano scritti sotto i francobolli. Le cartoline tassate erano inserite con la parte recante la comunicazione o la firma del mittente dentro apposite mezze buste (Mod. 94 bis), per evitare che il destinatario le rifiutasse dopo aver capito da chi provenivano.



Biglietto da visita aperto da Cherso (Pola) 13.5.44 per la città. affrancato 20 cent secondo la tariffa agevolata che in R.S.I. era sospesa: tollerato e non tassato (la tariffa corretta da applicare sarebbe stata quella di 25 cent. corrispondente alla lettera nel distretto)



Cedula di commissione libraria da Casalbello 13.11.43 a Milano 14.11.43, affrancata con francobollo pacchi postali 5 cent. secondo la tariffa agevolata che in R.S.I. era sospesa: tollerata e non tassata.



*Stampa da Brescia 12.3.44
al Municipio di Pontoglio affrancata
con 10 cent. con soprastampa G.N.R.
di Brescia isolato.*

Partecipazioni

Le partecipazioni di nascita, matrimonio, morte ecc. per essere ammesse alla relativa tariffa dovevano essere interamente stampate su un solo foglio o cartoncino, senza l'aggiunta di altre comunicazioni. Dovevano essere spedite aperte per poter essere verificate.

Quelle che eccedevano i limiti di dimensioni e di peso non avevano corso.

Biglietti da visita

Erano cartoncini spediti allo scoperto o in busta aperta, recanti a stampa nome, cognome, titolo, professione e indirizzo di una persona o famiglia.

Non dovevano superare il peso di 15 grammi. Sui biglietti da visita potevano scriversi frasi di convenevoli espresse al massimo in cinque parole. Quando eccedevano tale numero o contenevano comunicazioni manoscritte diverse dai convenevoli dovevano essere considerati, e francati, come lettere. Se non francati o insufficientemente affrancati erano tassati per il doppio della insufficienza.

Fatture commerciali

Le fatture commerciali erano ammesse a tariffa ridotta quando:

- erano costituite da un solo foglio;
- non contenevano alcuna aggiunta che potesse modificare o alterare il carattere specifico di fattura;
- erano spedite in modo da poter essere verificate.

Le fatture commerciali che eccedevano i limiti massimi di dimensioni e di peso stabilite, erano sottoposte al trattamento delle carte manoscritte.

Gli "estratti conto ospedalieri" erano equiparati alle fatture commerciali.

Estratti di conto delle amministrazioni di giornali

Le comunicazioni relative agli abbonamenti o ai rapporti di dare e avere con gli edicolanti, spedite dagli editori di giornali quotidiani e periodici, potevano usufruire della speciale tariffa agevolata se rispondevano alle condizioni prescritte per le fatture commerciali.

Stampe

Le stampe si distinguevano in "periodiche" e "non periodiche". Le prime erano quelle che si pubblicavano con periodicità pre-stabilita e potevano essere spedite in abbonamento postale. Le seconde erano tutte le altre, comprese le stampe periodiche spedite di seconda mano.

Per fruire della speciale tariffa erano considerate stampe le impressioni o le riproduzioni fatte su carta, su pergamena o su cartone per mezzo della tipografia, dell'incisione, della litografia, dell'autografia o di qualsiasi processo meccanico facile a riconoscersi eccetto il calco, la macchina da scrivere e i timbri a caratteri mobili. Allo stesso trattamento erano ammesse le bozze di stampa, le fotografie, i disegni e le carte geografiche. Erano assimilate alle stampe le riproduzioni di una copia-tipo fatte a penna o con la macchina da scrivere solo quando erano ottenute con un processo meccanico di poligrafia, cromolitografia e simili, purché fossero consegnate agli sportelli degli uffici postali in numero non minore di venti esemplari perfettamente identici. In quest'ultimo caso l'ufficio apponeva sulle stampe, sopra l'indirizzo, il bollo "RR Poste TS" (tariffa semplice).

I pieghi di stampe dovevano essere spediti aperti per essere verificati.

Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare potevano essere spedite come manoscritti purché fossero dichiarate e francate interamente come tali.

Le stampe di qualsiasi genere impostate senza francatura erano tolte di corso.

Cedole di commissione libraria

Erano formulari, predisposti a stampa su cartoline, su cartoncini o su foglietti, con cui il committente effettuava, nei riguardi di editori e librai, le ordinazioni di libri, di giornali, di incisioni o di spartiti musicali. Il formulario, predisposto e distribuito dagli stessi editori o dalle librerie autorizzate, poteva recare soltanto le indicazioni relative alle opere, alla quantità di queste da richiedere, ai relativi prezzi, alle modalità di pagamento e di spedizione, all'edizione, al modo di rilegatura. A mano poteva essere aggiunto solo il nominativo e l'indirizzo del mittente, come pure i titoli delle opere richieste.

Si poteva inoltre sottolineare o cancellare, in tutto od in parte, il formulario predisposto a stampa. Era del pari consentito che l'indicazione a mano dell'opera e dell'editore fosse compilata su striscia di carta incollata. Non erano invece ammesse, anche se stampate, le frasi di reclamo e quelle di modificazioni o sollecitazioni di ordinativi. Allo stesso trattamento erano ammesse le "cedole Croce Rossa" per la richiesta di calendari e agende.

Carte punteggiate per i ciechi

Le carte punteggiate ad uso dei ciechi, spedite fra i ciechi o con Istituti specializzati, godevano di agevolazione non solo nella tariffa, la più bassa di tutte, ma anche per il peso, con porti di 500 grammi.

Campioni senza valore e pacchetti postali

Erano considerati campioni i sacchetti, le scatole e i plichi posti sotto fasce mobili in modo che si potessero verificare, contenenti merci di limitato valore commerciale e in modesta quantità, tale da escludere la presunzione che potessero essere oggetto di commercio.

Per i campioni contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali era prevista una speciale tariffa accordata esclusivamente alle Case produttrici residenti nel Regno.

I campioni che oltrepassavano i limiti di peso prescritti o che contenevano merci di valore commerciale superiore alle lire 15 erano considerati pacchetti postali.

Con la denominazione di pacchetti postali erano ammessi alla spedizione, quali oggetti di corrispondenza, piccoli quantitativi di merce, aventi anche valore commerciale, esclusi denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore.

I pacchetti che eccedevano i limiti massimi di dimensioni e di peso non avevano corso.

L'affrancatura dei campioni senza valore e dei pacchetti postali era obbligatoria.

*Campione senza valore
da Lonigo 8.7.44 a Venezia
affrancato con francobollo
Imperiale 35 cent.*



*Carta punteggiata dei ciechi
da Civate 2.4.44 a Busto Arsizio
affrancata 5 cent. Il servizio carte
punteggiate in R.S.I. era sospeso,
ma in taluni casi vi fu tolleranza
e questi oggetti vennero accettati
ed inoltrati.*



23 maggio 1944. Campione senza valore raccomandato con assegno, affrancato per 1,25 lire, da Belluno a Zoldo Alto.



Cartellino con l'indirizzo del mittente, allegato ad un campione per medicinali, affrancato per 35 centesimi da Varallo Pombia a Divignano.

Spedizioni miste

Erano ammesse anche spedizioni comprendenti oggetti di corrispondenza di categorie differenti ma limitati alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi), ai campioni ed ai pacchetti postali. L'invio doveva essere verificabile e non poteva eccedere i limiti massimi previsti dalla tariffa per le spedizioni miste.

Agli effetti della tassa di francatura queste spedizioni erano considerate come appartenenti ad una sola categoria e precisamente a quella alla quale era applicabile la tariffa più elevata.

Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non affrancate od insufficientemente affrancate, erano trattate come se fossero state costituite di sole carte manoscritte. Erano sottoposte alla tassa delle lettere quando, contenendo una lettera di accompagnamento, questa non fosse stata dichiarata all'esterno dell'invio.

Le altre spedizioni miste, se non interamente affrancate, non avevano corso.

Scatolette con valore dichiarato

Questo servizio, che esisteva solo nei rapporti internazionali e con il Vaticano e tra gli Stati che vi aderivano, serviva alla spedizione di gioielli e preziosi che non era possibile inviare con altri mezzi.

Le scatolette dovevano essere di metallo o di legno e ricoperte da carta bianca nel lato inferiore e superiore per scrivervi l'indirizzo, le altre indicazioni di servizio e per applicare la francatura, comprendente i diritti di raccomandazione e assicurazione. La relativa dichiarazione di valore doveva essere fatta, come per le assicurate dirette all'estero, con l'equivalente in franchi oro. Era vietato includervi monete a corso legale o biglietti e titoli al portatore, altrimenti non avevano corso.

L'affrancatura era obbligatoria.

Divieto di includere valori nelle corrispondenze

Era vietato includere denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari.

Le corrispondenze e i pacchi, riconosciuti per segni esterni in contravvenzione a tale divieto, venivano aperti ed erano sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione se di trattava di corrispondenza ordinaria, e al doppio della tassa minima di assicurazione in caso di corrispondenza raccomandata o di pacchi.

I destinatari erano esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, avessero fatto constatare la inesistenza di valori.

Corrispondenze tassate

Ogni tassa gravante sulle corrispondenze a francatura facoltativa, non o insufficientemente affrancate, doveva essere rappresentata da segnatasse, che venivano applicati sulle corrispondenze dagli Uffici di destinazione.

Era nella facoltà dell'Amministrazione chiudere gli oggetti tassati in apposite buste su cui veniva ripetuto l'indirizzo del destinatario, per ragioni di sicurezza o per impedire la lettura del contenuto; in particolare lo scritto sulle cartoline illustrate con corrispondenza tassate veniva coperto con le mezze buste Mod. 94 bis.



Carta punteggiata dei ciechi espresso da Udine 3.10.43 a Como: Uso tollerato delle carte puntinate il cui servizio era sospeso: di particolare pregio in R.S.I., per questo oggetto, l'invio per espresso.



Busta espresso da Milano, 17 marzo 1944, a La Spezia inoltrata per posta pneumatica, affrancata per lire 1,90 (porto 50 centesimi + espresso 1,25 lire + diritto posta pneumatica 15 centesimi) con 30 centesimi "Imperiale" soprastampato + espresso 1,25 lire soprastampato + posta pneumatica 15 centesimi. Bollo annullatore "Milano - 17.3.44" doppio cerchio con data. Fascetta e timbri della censura di La Spezia. Una delle poche lettere conosciute inoltrate per posta pneumatica con il regolare bollo durante la R.S.I.

Busta dell'Azienda Autonoma Statale della Strada di Bolzano con tassa a carico del destinatario spedita il 18.10.44 per espresso. Affrancata, secondo il regolamento postale, per la sola soprattassa espresso di lire 2,50; mentre il porto di 1 lira era a carico del destinatario. Sul fronte il timbro "Tassa postale a carico del destinatario" ed il bollo ovale dell'Ente con lo stemma del Regno non cancellato.



I SERVIZI ACCESSORI

Raccomandazione

Tutti gli oggetti di corrispondenza potevano essere spediti in raccomandazione effettuandone la consegna direttamente ad un ufficio postale. Con questo servizio, all'atto dell'accettazione, veniva rilasciata al mittente una ricevuta e, all'atto della consegna, veniva firmata dal destinatario una ricevuta.

Nelle raccomandate non potevano essere inclusi preziosi, denaro o titoli esigibili al portatore. Le Poste, infatti, non rispondevano del contenuto e, in caso di perdita totale della corrispondenza, pagavano un indennizzo già prestabilito.

La francatura degli oggetti da spedire in raccomandazione doveva essere obbligatoriamente anticipata dal mittente (salvo gli Enti autorizzati a lasciare a carico del destinatario il costo dell'affrancatura).

Se diretti fermo in posta anche la tassa di questo servizio doveva essere preventivamente riscossa.

Oltre l'affrancatura ordinaria era dovuto il diritto fisso di raccomandazione che variava a seconda che si trattasse di corrispondenze chiuse o aperte.

Se le corrispondenze fruivano, oltre che della prestazione accessoria della raccomandazione, anche di quella dell'espresso, sulle medesime gli uffici erano tenuti ad applicare il cartellino Mod. 24 "ESPRESSO" anche quando la soprattassa era rappresentata dal francobollo speciale espresso.

Per poter essere accettate durante i giorni festivi o dopo la chiusura dei servizi postali al pubblico, le raccomandate dovevano essere gravate anche della soprattassa di espresso.

Per le carte punteggiate ad uso dei ciechi, per i pieghe di stampe e libri spediti dagli editori e per i saggi gratuiti di medicinali, erano previste soprattasse di raccomandazione ridotte.



Manoscritti raccomandati contro assegno di lire 10,05 da Piacenza 17.5.44 a Milano, affrancati per complessive 1,70 lire con francobollo 1 lira con soprastampa G.N.R. di Verona e con tre francobolli Monumenti distrutti (tariffa: manoscritti 60 cent. + raccomandata aperta 60 cent. + assegno 50 cent.). Cancellato a penna il simbolo dello stemma sabauda.

Busta 10 porti assicurata per 300 lire anche contro i rischi di forza maggiore da Pontebba 12.9.44 a Udine 13.9.44, affrancata per lire 8,50 (tariffa: lettera 10 porti 5 lire + raccomandata 1,25 lire + assicurata 1,50 lire + forza maggiore 75 cent.). Pochissime e molto rare le assicurate per forza maggiore in R.S.I.



Busta raccomandata accettata dall'Ufficio postale di Milano Ferrovia in giorno festivo (domenica 24 dicembre 1944) e come tale obbligatoriamente gravata anche della soprattassa espresso e pertanto affrancata per 5 lire (tariffa : lettera 1 lira + raccomandazione 1,50 lire + espresso 2,50 lire): pervenuta a destino a Bergamo il lunedì 25 dicembre.



Assicurazione e forza maggiore

Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte valori esigibili al portatore, dovevano essere assicurati per le somme dichiarate dai rispettivi mittenti, presentandoli direttamente agli uffici postali.

La ricevuta che l'ufficio postale rilasciava doveva contenere anche l'indicazione del valore dichiarato e del peso.

Se l'assicurazione era richiesta anche per i casi di forza maggiore, la ricevuta doveva contenere anche la dicitura "F.M." e l'importo della tassa pagata in aggiunta.

Le assicurate dovevano essere cucite mediante ago e filo e non ammagliate (cioè legate solo all'esterno con spago in croce).

L'ammagliatura era consentita per gli oggetti voluminosi o che non si prestavano ad essere cuciti e per quelli su cui fosse stata apposta l'indicazione "non perforare" o altra simile.

Per la spedizione di documenti, di carte o oggetti di particolare importanza, anche di carattere affettivo, era ammessa l'assicurazione convenzionale, con valore assicurato minimo, con indennizzo identico a quello delle raccomandate, e con suggellatura facoltativa.

Per ciascuna delle forme di assicurazione (normale, contro i rischi di forza maggiore, convenzionale), il mittente era tenuto a corrispondere anticipatamente le relative tasse (salvo gli Enti autorizzati a lasciare a carico del destinatario il costo dell'affrancatura). Oltre all'affrancatura ordinaria era dovuto il diritto fisso di raccomandazione e la tassa di assicurazione in relazione al valore assicurato ed alla forma di assicurazione richiesta.

I francobolli applicati dagli uffici postali sulle assicurate dovevano essere distanziati l'uno dall'altro, per rendere più difficili le manomissioni; se invece erano già stati applicati dal mittente in modo non regolare o in eccesso sull'affrancatura, gli uffici erano tenuti ad apporre sull'involucro l'indicazione "francobolli applicati dal mittente".

Corrispondenze "fermo in posta"

La corrispondenza recante l'indicazione "fermo in posta" era soggetta, oltre alla normale affrancatura, ad un diritto fisso che variava a seconda che venisse corrisposto dal mittente o dal destinatario.

Nel caso che il diritto fosse stato corrisposto parzialmente dal mittente, il destinatario doveva pagare soltanto la differenza tra il diritto previsto a suo carico e la parte pagata.

Per le raccomandate e le assicurate il diritto fisso di fermo posta doveva essere obbligatoriamente anticipato dal mittente.

Erano escluse dal pagamento del diritto fisso le corrispondenze che venivano distribuite a mezzo di caselle postali ed i giornali o periodici in abbonamento.

La corrispondenza proveniente dall'estero, recante l'indicazione "fermo posta", doveva essere sempre assoggettata al relativo diritto fisso stabilito a carico del destinatario, anche se il mittente avesse già corrisposto all'origine tale diritto.

Le corrispondenze per espresso potevano essere indirizzate fermo telegrafo o fermo in posta senza il pagamento di alcuna soprattassa. (Paragrafo 472 B.N. n° 22 del 1922).

Alla corrispondenza fermo posta, ai fini del pagamento del relativo diritto, era parificata quella che, non recando tale indicazione, non fosse stato possibile recapitare a domicilio per assenza, anche temporanea, del destinatario o per indirizzo insufficiente.

Recapito per espresso

E' opportuno tenere presente che la corrispondenza espresso, seppure in dispaccio diverso, viaggiava come la corrispondenza ordinaria. Subiva un'accelerazione solo nel tratto terminale del suo percorso, dopo essere pervenuta all'ufficio postale di destinazione: infatti il recapito veniva eseguito in modo più celere a mezzo dei fattorini telegrafici.

Potevano usufruire del servizio accessorio dell'espresso le corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate (con o senza assegno) ed i pacchi ordinari o con valore (con o senza assegno).

La richiesta di tale prestazione accessoria era fatta dal mittente mediante l'indicazione "espresso" apposta sul fronte degli oggetti di corrispondenza e sui bollettini per i pacchi.

A tergo delle corrispondenze, per le quali fosse richiesto il servizio di espresso, il mittente doveva apporre nome, cognome ed indirizzo.

Le corrispondenze soggette ad affrancatura obbligatoria dovevano essere affrancate, per poter ottenere il recapito per espresso,

sia per la tassa propria a ciascun oggetto, sia per il relativo diritto di espresso. Le corrispondenze a francatura facoltativa, invece, dovevano recare, per poter usufruire della medesima prestazione accessoria, almeno l'affrancatura relativa al diritto di espresso: in tal caso per la parte ordinaria mancante od insufficiente erano assoggettate al doppio della tassa.

Gli uffici statali che godevano dell'esenzione dell'affrancatura per le corrispondenze ordinarie e per i servizi accessori della raccomandazione e dell'assicurazione, qualora avessero richiesto il recapito per espresso, dovevano sempre pagare in anticipo il diritto relativo.

(Art. 50 Cod. Post.) « Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati, anche se le une e gli altri siano gravati di assegno.

La richiesta del recapito per espresso è fatta mediante l'indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi anche sul bollettino.

A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito per espresso il mittente deve scrivere il suo nome, cognome e indirizzo.

Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per le quali sia chiesto il recapito per espresso e che rechino almeno i francobolli o le impronte di macchine affrancatrici di valore corrispondente al diritto relativo, sono recapitate per espresso e tassate per la eventuale deficienza della francatura ordinaria ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del Codice postale.

Se il valore dei francobolli non raggiungesse l'importo del diritto di espresso, le corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari.

La disposizione del comma precedente non si applica alle corrispondenze di francatura obbligatoria.»

La corrispondenza per espresso diretta fermo posta, nel caso in cui il F.P. non fosse prepagato, non veniva tassata anche se era ritirata dal destinatario. Ciò perché non essendo svolta la parte più costosa del servizio che era il recapito a domicilio, il diritto del fermo posta veniva conglobato nel diritto di espresso già corrisposto.

Le corrispondenze da spedire per espresso andavano immesse nelle comuni cassette di impostazione o, ove esistevano, in quelle riservate agli espressi. Andavano invece presentate allo sportello le raccomandate e le assicurate, gli oggetti che per il loro volume non potevano essere immessi nelle cassette di impostazione, i pacchi postali e le corrispondenze per le quali i mittenti avessero anticipato la tassa supplementare per il recapito fuori della zona stabilita.

Anche il destinatario poteva richiedere (con apposito modulo consegnato all'ufficio postale incaricato della distribuzione) che la corrispondenza ordinaria a lui diretta gli venisse recapitata per espresso: doveva anticipare, in tal caso, il diritto di espresso e, se dovuta, la tassa supplementare. (Art. 267 Regolamento). Il recapito per espresso poteva essere richiesto anche per i vaglia postali ordinari, mediante l'applicazione dell'affrancatura corrispondente sulla parte del modulo riservata alle comunicazioni del mittente. Il mittente o il destinatario dovevano inoltre corrispondere il supplemento di tassa qualora il recapito fosse stato eseguito fuori dal perimetro della località di destinazione.

Avviso di ricevimento o di pagamento

Gli avvisi di ricevimento erano richiesti dai mittenti quale prova dell'avvenuta consegna al destinatario di corrispondenze raccomandate ed assicurate, pacchi, vaglia e assegni di conto corrente postale. Per i vaglia postali si poteva chiedere anche la data dell'avvenuto pagamento.

Due avvisi di ricevimento Mod. 23-I con lo stemma del Regno: nel primo cancellato da timbro rettangolare applicato a mano, nel secondo soprastampato col fascio repubblicano.



Avviso di ricevimento tipo definitivo dell'Amministrazione postale della R.S.I. spedito il 21.4.45 affrancato per 1 lira con il francobollo commemorativo dei Fratelli Bandiera. Questo modulo finora ci è noto usato solo nell'aprile 1945 e successivamente in Luogotenenza dopo la fine della guerra.



E anche gli uffici statali erano tenuti a pagare la tassa dovuta per tale servizio accessorio. Godevano della franchigia per gli A.R. soltanto il Re, la Famiglia reale ed il Sommo Pontefice, nonché gli Istituti bancari limitatamente agli avvisi uniti alle raccomandate e assicurate relative alle rimesse degli emigranti.

L'avviso di ricevimento era predisposto normalmente dal mittente ed era spedito insieme con l'oggetto cui si riferiva.

L'affrancatura per l'avviso di ricevimento per l'interno andava applicata sull'avviso stesso e obliterata dall'ufficio di partenza. Il destinatario doveva apporre sull'A.R. la firma e la data di ricezione, l'agente postale che effettuava la consegna lo controfirmava e l'ufficio lo convalidava con il bollo a data prima di rispedirlo al mittente.

In caso di perdita dell'avviso di ricevimento, doveva essere emesso in esenzione di tassa un duplicato.

Gli avvisi di ricevimento relativi a raccomandate spedite (da Enti autorizzati) con tassa a carico erano anch'essi a carico del destinatario mediante l'applicazione di segnatasse a cura dell'ufficio postale di destinazione (come prova per la Racc.) e dallo stesso incassate. Gli avvisi di ricevimento diretti all'estero e quelli relativi alla notificazione degli atti giudiziari non andavano direttamente affrancati: l'affrancatura relativa doveva essere applicata sulla corrispondenza (ma non sempre questa regola veniva rispettata).

Gli avvisi di ricevimento erano forniti gratuitamente dalla amministrazione postale. Per grandi quantità, però, erano forniti a pagamento. Gli utenti che facevano uso di una notevole quantità di avvisi di ricevimento potevano farseli fabbricare per proprio conto, purché sostanzialmente conformi a quelli ufficiali.

Posta aerea

Erano normalmente ammessi al trasporto per via aerea tutti gli invii postali.

L'Amministrazione postale aveva la facoltà di disporre esclusioni e limitazioni anche temporanee per determinate linee, nonché dar corso con i mezzi normali agli invii per i quali fosse stata corrisposta la soprattassa di posta aerea, quando avesse ritenuto di poter conseguire un più sollecito inoltro con i mezzi ordinari o fosse stata nella impossibilità di servirsi, per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei.

La soprattassa di trasporto aereo era corrisposta mediante francobolli speciali da applicarsi sugli invii. In mancanza di francobolli speciali si potevano usare francobolli ordinari.

Le corrispondenze ordinarie aeree non francate o francate insufficientemente non avevano corso quando la francatura fosse stata obbligatoria. Quelle di francatura facoltativa avevano corso con i mezzi aerei soltanto se fosse risultata pagata la soprattassa di trasporto aereo ed erano sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di affrancatura ordinaria.

Quando la soprattassa non risultava interamente pagata, le corrispondenze avevano corso con i mezzi ordinari.

Corrispondenze e pacchi gravati di assegno

Potevano fruire del servizio accessorio del "contrassegno" i pacchi postali e le corrispondenze spedite in raccomandazione ed in assicurazione. Gli oggetti gravati di assegno erano consegnati ai destinatari soltanto previo pagamento (in contanti) dell'importo corrispondente all'assegno stesso. Le somme così riscosse venivano convertite, a favore dei mittenti, in singoli vaglia ordinari o in versamenti di conto corrente postale.

Era il mittente che doveva indicare con la formula "Assegno £..." l'importo del quale intendeva gravare l'oggetto. La tassa relativa all'assegno era in aggiunta a quella ordinaria ed alla soprattassa di raccomandazione o di assicurazione.

Sugli oggetti gravati di assegno gli uffici applicavano il talloncino modello 24-I arancione: rettangolare per gli oggetti diretti all'interno; triangolare per quelli diretti all'estero.

Posta pneumatica

Nelle località ove esisteva l'impianto di posta pneumatica (Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna) le corrispondenze epistolari (lettere, biglietti e cartoline postali) che si potevano piegare o arrotolare negli appositi astucci o bossoli e per le quali fosse stato corrisposto il relativo diritto, erano avviate dall'ufficio di impostazione, per tubo pneumatico, a quello di distribuzione se dirette nella stessa città, o a quello di spedizione se dirette fuori dalla città stessa, per avere successivamente il trattamento ordinario.

La soprattassa doveva essere preventivamente pagata dal mittente, di regola mediante francobolli speciali. Era però consentito l'uso di francobolli ordinari o impronte di macchine affrancatrici.

Se non recavano l'affrancatura corrispondente alla soprattassa, le corrispondenze avevano corso con i mezzi ordinari.

La posta pneumatica poteva essere utilizzata solo per le corrispondenze che si potevano facilmente arrotolare e di peso, per ogni singolo oggetto, non superiore a 30 grammi: lettere, cartoline e biglietti postali. Era ammessa la spedizione per espresso e le corrispondenze potevano essere dirette anche fermo posta. Gli altri servizi accessori erano esclusi perché di regola soggetti alla descrizione ed inclusi in dispacci speciali.

Le corrispondenze aeree erano ammesse all'inoltro per posta pneumatica senza il pagamento del relativo diritto.

Recapito a domicilio di stampe o manoscritti voluminosi

I pieghe di stampe o di manoscritti che eccedevano il peso di 500 grammi e non superavano quello di 2 chilogrammi potevano essere recapitati a domicilio su richiesta dei mittenti o dei destinatari, contro pagamento di una tassa supplementare (*R.d.l. 25 ottobre 1925, n° 1991*).

Se la tassa supplementare era corrisposta dal mittente era tramutata in francobolli ordinari da applicarsi sul piego; se era corrisposta dal destinatario andava convertita in segnatasse da applicarsi sul modello 26 di avviso.